



# Comune di Campiglia Marittima

## ORDINANZA del DIRIGENTE

### Settore: Settore 2

Numero **77** del 25/05/2023

**OGGETTO:** OGGETTO: Coppa Liburna HR Rally 2023. Provvedimenti inerenti la circolazione veicolare in ordine alla competizione sportiva in programma per Venerdì 09/06/2023. Scuderia Falesia Asd.

#### IL Responsabile del Settore

IL RESPONSABILE/COMANDANTE della POLIZIA MUNICIPALE

Vista la comunicazione relativa all'evento denominato Coppa Liburna HR Rally 2023, in programma dall'08/06/2023 al 10/06/2023, dove il territorio comunale di Campiglia Marittima sarà interessato dallo svolgimento della competizione sportiva per il giorno Venerdì 09/06/2023;

Vista l'istanza con la quale il Sig. Mauro Parra, allegato in atto, quale Presidente della Scuderia Falesia Asd, mediante la quale chiede l'istituzione del divieto di transito veicolare e il divieto di sosta, con rimozione coattiva, per Via Mussio e Via Guerrazzi, Via della Libertà e Via delle Piagge, dalle ore 18:00 alle ore 20:30 del 09/06/2023 e comunque fino al transito dell'ultimo concorrente nonché dalle ore 20:50 alle ore 23:20 del giorno 09/06/2023 e comunque fino al transito dell'ultimo concorrente, per lo svolgimento della prova speciale della competizione automobilistica Coppa Liburna Historical Regularity Rally;

Vista la disposizione n. 98 del 02/05/2023 della Provincia di Livorno, Servizio Tutela ed Efficiamento del Patrimonio del Territorio, decisoria;

Vista la disposizione n. 1136 del 15/05/2023 della Provincia di Livorno, Servizio Tutela ed Efficiamento del Patrimonio del Territorio, autorizzatoria;

Preso visione del programma e del percorso di gara;

Ritenuto necessario, durante lo svolgimento della manifestazione in parola, vietare il transito e la sosta a tutti i veicoli non autorizzati, lungo il percorso di gara, compreso un tratto di strada di Via Indipendenza in Venturina Terme, per il riordino delle autovetture di gara e di quelle funzionali all'organizzazione;

Rilevata la necessità di adottare il provvedimento richiesto al fine di garantire la corretta viabilità pedonale nonché al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale in generale;

Al fine di evitare incidenti a persone o danni a cose e consentire, di fatto, lo svolgimento della manifestazione in questione;

*Ufficio Proponente: Polizia Municipale - Operatore: Guatteri Giacomo*

Visto il D.Lgs 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

Visto in particolare l'art. 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive integrazioni e modificazioni con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Richiamato il Decreto n° 13 del 15/06/2022, con il quale il Sindaco di Campiglia M.ma ha conferito al Dott. Giacomo Guatteri, l'incarico temporaneo di Responsabile/Comandante del Servizio Polizia Municipale;

Visto:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle funzioni della dirigenza;
- il vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;

### ORDINA

Per i motivi di cui in narrativa, l'istituzione del divieto di transito e contestuale divieto di sosta veicolare, con rimozione coattiva, dalle ore 18:00 alle ore 20:30 del 09/06/2023 e comunque fino al transito dell'ultimo concorrente nonché dalle ore 20:50 alle ore 23:20 del giorno 09/06/203 e comunque fino al transito dell'ultimo concorrente, nelle strade comunali sotto indicate:

1. Viale Mussio, nel tratto dal n. civico 4 fino a Via F.D. Guerrazzi, per una lunghezza di metri 700;
2. Viale Francesco Guerrazzi, per un tratto di metri 230;
3. Via della Libertà, da Viale F. Guerrazzi fino all'intersezione con Via delle Piagge, per una lunghezza di metro 160;
4. Via delle Piagge;
5. Via Cafaggio (S.P. 21).

In deroga a quanto sopra disposto, è consentito il transito e la sosta veicolare dei veicoli partecipanti alla manifestazione e dei veicoli di polizia e soccorso nonché quelli al seguito e funzionali allo svolgimento della stessa.

Il Sig. Mauro Parra, quale Presidente della Scuderia Falesia Asd, è tenuto in proprio a:

- apporre in proprio la dovuta segnaletica di divieto a norma del Nuovo Codice della Strada;
- collocare i previsti cartelli di divieto di sosta con pannello di rimozione coattiva con l'indicazione della data e dell'ora da cui vige il divieto, almeno quarantotto ore prima del momento in cui dovrà iniziare tale divieto, comunicando al Comando P.M. l'installazione dei suddetti cartelli, attraverso l'indirizzo di email istituzionale [polizia@comune.campigliamarittima.li.it](mailto:polizia@comune.campigliamarittima.li.it), con acclusa documentazione fotografica.
- predisporre lungo il percorso un'adeguata segnaletica di indicazione specifica inerente le modalità e i tempi di svolgimento della gara;
- mettere a disposizione un congruo numero di addetti al controllo ed al contenimento del pubblico.

L'Amministrazione Comunale di Campiglia Marittima si ritiene sollevata da ogni responsabilità in ordine ad incidenti a persone o danni a cose che potessero verificarsi lungo il percorso di gara.

Copia della presente ordinanza viene inviata, per opportuna competenza, alla Prefettura di Livorno, all'Amministrazione Provinciale di Livorno, al Commissariato P.S. di Piombino, al Comando Compagnia Carabinieri di Piombino, alla compagnia di trasporto pubblico Autolinee Toscane SpA, al servizio 112, alla "Scuderia Falesia Asd" e all'ufficio stampa del Comune di Campiglia M.ma perché ne curi la massima diffusione mediante gli opportuni canali.

Il Sig. Mauro Parra, quale Presidente della Scuderia Falesia Asd, è incaricato di far predisporre la posa in opera della dovuta segnaletica di pericolo, di obbligo, di divieto e di indicazione.

Gli inadempienti saranno passibili delle sanzioni previste dalla Legge.

Gli Organi di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati di fare rispettare quanto disposto con la presente ordinanza.

#### AVVERTE

-che il responsabile del procedimento è il Responsabile/Comandante del Servizio Polizia Municipale Dott. Giacomo Guatteri;

-che il presente provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla pubblicazione, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Telematico ai sensi di legge.

La presente ordinanza è firmata digitalmente dal Responsabile/Comandante del Servizio Polizia Municipale in virtù del provvedimento sindacale riportato in premessa.

Il Comandante della Polizia Municipale  
(Dott. Giacomo Guatteri)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Settore 2  
(Guatteri Giacomo)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.